



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  
Divisione VI "Servizi e Professioni"

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0037587 - 05/03/2013 - U.S.C.T.A.

Alla CCIAA di XXXXXXXXX

Ufficio del registro delle imprese

**Oggetto:** Richiesta di parere in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio – valutazione titolo di studio.

Codesta Camera chiede se il diploma biennale di operatore dei servizi turistici, rilasciato dalla Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici istituita presso l'Università di Venezia Ca' Foscari possa ritenersi soddisfare il requisito professionale di cui all'art. 5 comma 2 punto 3) della legge 204/1985 al fine di esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio.

In proposito, si fa presente che la citata normativa individua espressamente come abilitanti il "diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale" o la "laurea in materie commerciali o giuridiche". Il suddetto dato normativo è sicuramente suscettibile di interpretazione, volta a stabilire che un diploma di scuola secondaria di secondo grado abbia (o non abbia) indirizzo commerciale o che un diploma di laurea sia o meno "in materie commerciali o giuridiche. L'attività interpretativa non può invece giungere ad ammettere titoli diversi da quelli previsti dalla legge, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado o la laurea, in assenza di una norma che lo consenta.

In tal senso, il diploma universitario in parola non è né un diploma di scuola secondaria di secondo grado né una laurea; l'art. 17 della l. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), stabilisce (art. 17, Equipollenze), che "*i diplomi delle scuole dirette a fini speciali... riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari... della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509... ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali... e ai diplomi universitari ... di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999*", vale a dire la loro riconoscibilità in termini di crediti formativi al fine di proseguire gli studi e conseguire una laurea triennale.

Ciò premesso, si ritiene che il titolo in questione non possa soddisfare il requisito professionale di cui alla l. 204/1985. Potrà eventualmente suggerirsi all'interessato di verificare la

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5305 – fax +39 06 4740156  
e-mail: [caterina.farre@mise.gov.it](mailto:caterina.farre@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



praticabilità di un eventuale riconoscimento di parte dei percorsi effettuati da parte degli enti di formazione autorizzati ad erogare i corsi regionali abilitanti, al fine di conseguire il prescritto attestato regionale.

Con riferimento invece ai diplomi triennali, il decreto interministeriale 11/11/2011 emanato dal Ministro dell'istruzione università e ricerca di concerto con quello della pubblica istruzione e innovazione, ha stabilito, con riferimento ai pubblici concorsi, l'equiparazione tra i diplomi delle scuole a fini speciali e diplomi universitari triennali alle lauree di primo livello di durata analoga; sulla base di tale decreto, ferma restando la possibilità di ammettere ulteriori diplomi, purchè di durata triennale, sulla base di piani di studio "ad hoc", si segnala che possono essere ritenuti abilitanti i seguenti diplomi universitari ex l. 341/1990:

- Banca e finanza
- Commercio estero
- Consulente del lavoro
- Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
- Economia dell'ambiente
- Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit
- Economia e amministrazione delle imprese
- Economia e gestione dei servizi turistici
- Gestione delle amministrazioni pubbliche
- Gestione delle imprese alimentari
- Gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit
- Marketing e comunicazione di azienda
- Metodi quantitativi per l'economia
- Moneta e finanza
- Operatore giudiziario
- Operatore giuridico d'impresa

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)